

# Statuto

Fondazione Teatro Valle Bene Comune

## 1. Preambolo

## 2. Statuto

### *Artt.1-9 La Fondazione*

Articolo 1. Costituzione

Articolo 2. Sede

Articolo 3. Finalità

Articolo 4. Attività istituzionali

Articolo 5. Durata, diritti e doveri dei soci

Articolo 6. Soci fondatori

Articolo 7. Soci

Articolo 8. Patrimonio

Articolo 9. Fondo di gestione

### *Artt. 10-16 Organi della Fondazione*

Articolo 10. Organi della Fondazione

Articolo 11. Assemblea

Articolo 12. Comune

Articolo 13. Consiglio

Articolo 14. Comitato dei Garanti

Articolo 15. Tesoriere

Articolo 16. Collegio dei Revisori

*Artt. 17-21 Norme finali*

Articolo 17. Esercizio sociale

Articolo 18. Regolamenti interni

Articolo 19. Denominazione

Articolo 20. Scioglimento

Articolo 21. Norme finali

### 3. Vocazione

### 4. Codice politico

#### 1. PREAMBOLO

Noi che in comune, dal 14 giugno del 2011, occupiamo, ci riappropriamo e restituiamo apertamente e pubblicamente il Teatro Valle di Roma alla comunità, intendiamo con il presente atto intraprendere un percorso costituente per il pieno riconoscimento giuridico del Teatro Valle di Roma come Bene Comune.

Noi abbiamo riconosciuto e fatto vivere il Teatro Valle non solo per difenderlo nell'interesse di tutti, ma anche per intraprendere un processo costituente della cultura come bene comune capace di diffondersi e contaminare ogni spazio pubblico, innescando una trasformazione profonda del modo di agire e di pensare.

Noi riconosciamo che il diritto vivo sgorga dalle lotte per l'emancipazione e l'autodeterminazione dei popoli e dei soggetti.

Noi intendiamo farci protagonisti del processo di trasformazione che in tutto il mondo travolge il diritto inteso come mera burocrazia e forma e che ha prodotto l'emersione della categoria dei beni comuni a livello costituzionale, normativo e giurisprudenziale.

Il bene comune non è dato, si manifesta attraverso l'agire condiviso, è il frutto di relazioni sociali tra pari e fonte inesauribile di innovazioni e creatività. Il bene comune nasce dal basso e dalla partecipazione attiva e diretta della cittadinanza.

Il bene comune si autorganizza per definizione e difende la propria autonomia sia dall'interesse proprietario privato sia dalle istituzioni pubbliche che governano con logiche privatistiche i beni pubblici.

Noi siamo idealmente collegati a tutte le altre comunità in lotta per la difesa e il riconoscimento dei beni comuni, ovunque queste si trovino. Immaginiamo, per un mondo nuovo, istituzioni nuove, partecipate, ecologiche, autorevoli, rispettose della creatività di tutti, che siano capaci finalmente di opporsi all'interesse privato e all'accumulo senza fine.

Noi sappiamo che i beni comuni costituiscono un genere giuridico nuovo, indipendente rispetto al titolo di appartenenza, direttamente legati all'attuazione di valori promessi nella Costituzione italiana nata dalla Resistenza, ma sottratti al

nostro vivere comune perché continuamente traditi dalle oligarchie private e pubbliche.

Noi proclamiamo, cominciando dal Valle, che i beni comuni vanno posti fuori commercio perché appartengono a tutti, ossia all'umanità nella sua interezza e sono radicalmente incompatibili con l'interesse privato al profitto e alla rendita. I beni comuni sono imprescindibili per l'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.

Noi vogliamo dimostrare, cominciando dal Valle, che un ente pubblico che abbandona o cerca di privatizzare beni comuni tradisce il proprio mandato costituzionale.

Noi perciò proclamiamo con il presente atto di autonomia privata che un antico ed unico spazio fisico come il Teatro Valle è a pieno titolo un bene comune. Esso è inscindibilmente collegato con la cultura, bisogno e diritto fondamentale di ogni persona, e come tale deve far parte di un ampio progetto che coinvolga i lavoratori della cultura e i cittadini tutti per il pieno riconoscimento del loro fondamentale ruolo economico, politico e culturale di resistenza nei confronti della mercificazione e della decadenza sociale.

La Fondazione Teatro Valle bene comune è dedicata a Fabrizio Fontana e Nicola Rondolino.

## 2. STATUTO

## LA FONDAZIONE

### Articolo 1. Costituzione

E' costituita in Roma una Fondazione denominata Fondazione Teatro Valle Bene Comune (la Fondazione). La Fondazione è ente successore del Comitato Teatro Valle Bene Comune. Essa ne assorbe la pratica collettiva costituente di difesa e valorizzazione del Teatro Valle Occupato.

La Fondazione si costituisce in attuazione autonoma e diretta degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34, 36, 43, 46 della Costituzione Italiana; si configura quale ente collettivo senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed è disciplinata dal presente Statuto e dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (artt.14 ss.), dal Preambolo, dalla Vocazione e dal Codice politico allegati al presente Statuto nonché dai principi fondamentali e costituenti della giustizia ecologica e solidaristica internazionale ed intergenerazionale.

### Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede presso il Teatro Valle sito in Via del Teatro Valle 21/26 nella città di Roma.

La Fondazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia secondo le procedure di governo previste dal presente Statuto.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed estero.

### Articolo 3. Finalità

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Essa opera a favore dei comunardi, dei soci volontari, dei soci sostenitori, di terzi e del riconoscimento della cultura come bene comune, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei suoi componenti e di tutti.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto i principi espressi nello Statuto sociale degli artisti di cui al Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), che qui si intendono integralmente trascritti.

3.2 La Fondazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- a) il mantenimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale che il Teatro Valle di Roma ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1727) in ogni settore ed ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- b) la promozione e il riconoscimento della cultura come bene comune;
- c) la promozione, in forma giuridica e politica, di tutti i collegamenti con le altre vertenze per i beni comuni necessari per il pieno riconoscimento della cultura come bene comune;
- d) il riconoscimento della piena soggettività giuridica e politica

dei lavoratori intermittenti, e della concreta valorizzazione, anche economica, della cultura come bene comune nella completa realizzazione dei precetti Costituzionali citati all'art. 1 del presente Statuto;

e) la promozione di iniziative di studio, dibattito e formazione finalizzate alla ricerca ed elaborazione, autonoma e indipendente, di proposte comuni di rigenerazione sociale, economica e produttiva, culturale e politica;

f) la pratica attiva e artistica del ripudio della guerra e di qualsiasi forma di dominio, di sfruttamento, di oppressione, includendo in ciò il precariato in ogni sua forma;

g) la promozione della solidarietà e della cooperazione volta ad offrire un esempio virtuoso di governo del bene comune Teatro Valle, anche al fine di promuoverlo come modello nazionale e internazionale di drammaturgia e di pratica creativa alternativa e condivisa per la tutela del bene comune cultura;

h) il contributo alla costruzione di un rinnovato spazio culturale europeo e globale nel campo della drammaturgia attraverso lo sviluppo di rapporti transnazionali per la circolazione del dibattito culturale e scientifico; l'attivo coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini nella sfera pubblica e nel governo democratico della cultura; il consolidamento di relazioni di scambio con movimenti e organizzazioni culturali, operanti su scala europea e globale;

i) la promozione di iniziative e progetti atti a tener vivo il

patrimonio culturale italiano come bene comune anche per le generazioni future;

l) lo svolgimento in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, di attività di produzione teatrale, musicale e cinematografica, pubblicistica ed editoriale;

m) l'istituzione di borse di studio e premi a favore di lavoratori dello spettacolo e della conoscenza italiani e stranieri negli ambiti della propria vocazione, anche per scongiurarne la frammentazione e favorirne l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro e la formazione continua, a difesa dei diritti fondamentali alla cultura e alla conoscenza.

#### Articolo 4. Attività istituzionali

Premesso che la Fondazione non ha come scopo il profitto, lo svolgimento delle attività economiche è esercitato in via accessoria rispetto all'attività principale che è la realizzazione delle finalità di cui sopra; esso è rivolto al solo e unico fine di procurarsi i mezzi per il raggiungimento dello scopo di pubblica utilità previsto statutariamente.

4.1 La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare svolgerà le seguenti attività istituzionali:

a) la collaborazione con spazi autogestiti e/o occupati, comitati di lotta, comunità informali e tutte le istituzioni autonome e costituenti;



b) la collaborazione con Enti locali ed Istituzioni statali, europee ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Fondazioni, Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

c) la realizzazione di iniziative a carattere artistico e musicale mediante allestimento, produzione e coordinamento di spettacoli teatrali e di festival, di spettacoli di danza e di ogni altro genere anche in collaborazione ed in coproduzione con altri Teatri, Fondazioni, Associazioni, Enti o Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali; nonché attraverso eventuali ulteriori forme di gestione, coerenti con gli scopi della Fondazione;

d) la diffusione, progettazione, organizzazione, anche su richiesta o sulla base di appositi finanziamenti, di attività politiche formative e seminariali negli ambiti della propria Vocazione. Può farlo sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili;

e) la produzione e pubblicazione di materiali e sussidi didattici di studio ed illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi, riguardanti attività artistiche, musicali e politiche;

f) la raccolta, catalogazione e conservazione del materiale artistico e documentario del Teatro Valle, al fine di conservarne

la memoria storica;

g) la promozione di convegni nazionali ed internazionali, la diffusione di attività di studio e di ricerca, la promozione di ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura artistica e al confronto culturale quali incontri, dibattiti, mostre ed esposizioni, all'interno del Teatro Valle o in altro luogo;

h) la promozione, il coordinamento e la gestione di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del settore teatrale e musicale anche al fine di valorizzare tecnici ed artisti;

i) la promozione di intese con istituzioni teatrali, accademiche, enti scientifici e culturali, nazionali ed internazionali;

l) la creazione di rapporti con le scuole, le Università ed i Conservatori a scopo di informazione e formazione, favorendo l'accrescimento della cultura artistica e musicale della comunità;

m) l'incentivazione della ricerca e della sperimentazione nel settore teatrale, in armonia con i principi propri della Vocazione.

4.2 Per il migliore raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà inoltre: svolgere in via accessoria attività di produzione e vendita di prodotti legati al teatro ed alle arti visive in genere anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi; svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica o artistica; svolgere direttamente o indirettamente ogni attività strumentale o

complementare necessaria alla realizzazione delle sue attività istituzionali; compiere operazioni economiche o finanziarie, mobiliari o immobiliari, finalizzate al perseguimento delle Finalità di cui sopra, purché coerenti con lo Statuto e con il Codice Politico; condurre e/o gestire spazi o strutture finalizzate alla ricettività di ospiti in residenza artistica direttamente o indirettamente legata alle attività promosse dalla Fondazione, nella dimensione del Teatro Valle inteso come bene comune aperto alla cittadinanza e alle comunità; condurre attività di somministrazione di alimenti e bevande; gestire spazi adibiti a centri di incontro e ricreazione, quali ludoteche, biblioteche, discoteche, videoteche e spazi di distribuzione e vendita al minuto di prodotti di ogni specie, purché coerenti con le attività istituzionali della Fondazione e con il Codice Politico.

4.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative ad esse.

## Articolo 5. Durata, diritti e doveri dei soci

5.1 La durata della Fondazione è illimitata. La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno personale all'azione politica collettiva di lungo periodo per la piena realizzazione della cultura come bene comune.

5.2 Possono far parte della Fondazione tutte le persone fisiche e

le persone giuridiche che si riconoscano nello Statuto, nella Vocazione e nel suo Codice politico, ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

5.3 Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota d'ingresso all'atto della loro iscrizione e di una quota stabilita per gli anni successivi, i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio secondo il principio "ciascuno secondo le proprie possibilità". La quota associativa non è soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato ed è intrasmissibile.

5.4 L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dai suoi organi.

5.5 La qualità di socio si perde per:

- a) decesso del socio o scioglimento della Fondazione;
- b) mancato adempimento degli obblighi previsti per le varie categorie di soci nell'art. 7, anche tramite allontanamento deciso da una maggioranza dei tre quarti della Comune;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio e alla Comune; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale.

5.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere alla Fondazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

#### Articolo 6. Fondatori

E' fondatore di diritto il Comitato che conferisce il patrimonio iniziale della Fondazione.

Sono fondatori della Fondazione Teatro Valle Bene Comune le persone fisiche che, in considerazione dell'impegno personale sin dalla azione collettiva cominciata con l'occupazione del Teatro Valle il 14 giugno 2011, sottoscrivono il presente statuto e formalmente costituiscono la Fondazione.

#### Articolo 7. Soci

I soci sono ripartiti in due tipologie: soci sostenitori (anche detti "complici") e soci comunardi (anche solo "comunardi"). Tutti, soci o meno, hanno diritto all'accesso ai locali sociali che sono bene comune.

7.1 Sono sostenitori quanti, persone fisiche e giuridiche, sostengono la Fondazione sottoscrivendo la quota minima annuale stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11.1 lettera b), ed eventualmente

- con contributi economici volontari e/o
- conferendo beni mobili utili per lo svolgimento delle attività

sociali, previa facoltà di accettazione da parte del Consiglio e/o - facendosi liberamente portatori, sotto il coordinamento della Comune nell'ambito delle attività previste nell'art. 12.2, lettera o), di lavoro a carattere saltuario, fisico in sede o intellettuale sia in sede che fuori sede, per la cura del bene comune Teatro Valle e per il raggiungimento degli scopi della Fondazione Teatro Valle bene comune.

I sostenitori sottoscrivono lo Statuto ed il Codice politico ed i principi e le pratiche in essi dichiarati. Il loro nome è conservato in apposito Albo.

I sostenitori possono partecipare alle assemblee della Comune senza contribuire a determinare il consenso. Hanno diritto di voto nell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione e sono regolarmente informati di quanto succede al Teatro Valle.

7.2 Sono soci comunardi riconosciuti come tali ed iscritti in apposito registro quanti, come singoli individui, si facciano liberamente portatori di doveri di lavoro periodico, fisico o intellettuale, in sede o fuori sede, per la cura e il governo del bene comune Teatro Valle. Chiunque può diventare comunardo presentando domanda firmata, ma solo dopo aver preso parte ad almeno tre assemblee della Comune in qualità di uditore interessato. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione del Preambolo, dello Statuto, della Vocazione e del Codice Politico. Il Consiglio istruisce la domanda e la inoltra

alla prima assemblea successiva della Comune per la delibera. La Comune delibera tenendo conto che l'accesso e la partecipazione responsabile, come individuata nel presente comma, sono aspetto essenziale della stessa istituzione del Teatro Valle come bene comune. Nessuno può essere escluso per ragioni discriminatorie.

7.3 Tutti i soci comunardi hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Fondazione, del Teatro Valle come spazio fisico e politico e degli altri comunardi.

7.4 Tutti i soci comunardi hanno il diritto-dovere di partecipare alla gestione del Teatro Valle Bene Comune attraverso l'esercizio del consenso nella Comune per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Fondazione. Il comunardo ha il diritto ad eleggere ed essere eletto liberamente alle cariche sociali.

7.5 La partecipazione alla Comune è dovere fondamentale di tutti i soci comunardi. L'assenza non motivata a cinque consecutivi momenti assembleari della Comune comporta l'immediata decadenza da qualunque carica sociale. L'assenza non motivata da dieci consecutivi momenti assembleari comporta la decadenza dalla qualità di socio comunardo. Resta fermo quanto stabilito al comma 5.3.

7.6 I soci comunardi hanno diritto ad essere eletti nell'organo operativo della Fondazione. Al momento dell'istituzione della Fondazione sono considerati soci comunardi tutti i fondatori di cui all'art. 6, comma 2, e quelli che da essi vengono riconosciuti

tali e iscritti nel registro dei Comunardi durante la prima assemblea della Comune.

7.7 A tutti coloro che hanno versato un ammontare minimo di dieci euro, contribuendo alla raccolta del fondo di dotazione prima della data di stipula dell'atto pubblico che istituisce la fondazione, è riconosciuto il titolo onorifico di soci fondatori originari.

Chi tra essi vorrà prendere parte alla Fondazione potrà farlo nei modi espressi nel presente articolo e nelle altre norme del presente Statuto.

#### Articolo 8. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, comprensivo di beni materiali e immateriali, e dal fondo per la gestione.

Il fondo di dotazione della Fondazione è composto da:

##### 8.1 Beni materiali:

8.1.1 i conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore di diritto e dai fondatori originari, partecipanti istituzionali e sostenitori;

8.1.2 i beni mobili ed immobili costituenti la proprietà del Comitato, esistenti alla data dell'atto pubblico di Fondazione e da beni che ulteriormente le pervenissero con la specifica destinazione all'incremento patrimoniale;



8.1.3 i beni mobili creati o acquisiti strumentali alla programmazione;

8.1.4 i beni mobili pervenuti a titolo di donazione, eredità o legato;

8.1.5 le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; i contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea;

8.1.6 la parte di rendite non utilizzata che, con delibera della Comune e del Consiglio, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

8.2 Beni immateriali:

8.2.1 il patrimonio conoscitivo e di lavoro generato da tutti i comunardi attraverso l'azione collettiva iniziata il 14 giugno 2011, e valutabile in quanto sapere vivo (*know how*). Questo patrimonio è stato capace di riconoscere e ridare vita al Teatro Valle come bene comune durante la sua occupazione e si è dimostrato nella prassi in grado di progettare e mettere in opera gli obiettivi politici e culturali, attuando con successo una programmazione di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, che reca la cifra della ibridazione disciplinare, ed è coerente con i valori espressi nel preambolo del presente Statuto.

8.2.2 Il patrimonio di relazioni culturali, artistiche, sociali e politiche nazionali e internazionali, atte al raggiungimento dei

fini e degli scopi di cui al presente statuto, che si configurano quale "avviamento" dell'attività comune priva di scopo lucrativo ma di valore economico inestimabile, condotta per due anni al Teatro Valle. I soci comunardi che lo hanno generato, nel conferirlo nella presente fondazione, ne dichiarano solennemente il valore di bene comune.

#### Articolo 9. Fondo per la gestione

Il fondo per la gestione della Fondazione è costituito:

9.1 dalle quote versate dai comunardi e dai soci sostenitori;

9.2 dai proventi derivanti dalla messa in scena, presso il Teatro Valle, di spettacoli e di ogni altra manifestazione conforme agli scopi sociali;

9.3 dai proventi derivanti dalla eventuale produzione o co-produzione di spettacoli, audiovisivi e di ogni altra opera conforme agli scopi sociali;

9.4 da singole iniziative di *crowdfunding* e di partecipazione diffusa a sostegno delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria;

9.5 da eventuali altri contributi di enti pubblici e locali, di società a partecipazione pubblica e di partecipanti istituzionali accettati nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto in coerenza con il Codice politico;

9.6 da donazioni e sponsorizzazioni di soggetti privati, destinate alla gestione, accettate ai sensi del presente statuto in coerenza

con il Codice politico;

9.7 dal contributo previsto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per gli Istituti culturali nonché da ogni altro contributo pubblico o privato debitamente accettato nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto in coerenza con il Codice politico;

9.8. da eventuali altri contributi derivanti da finanziamenti erogati a qualsiasi titolo dall'Unione Europea e da altri Stati o organizzazioni internazionali;

9.9 dai proventi derivanti da contratti di ricerca o di produzione da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche e produzioni ad essa commissionate ed accettate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;

9.10 dagli eventuali proventi derivanti dall'uso del Teatro Valle in coerenza con il Codice politico.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## ORGANI DELLA FONDAZIONE

### Articolo 10. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea Generale
- b) la Comune (Assemblea dei Comunardi)
- c) il Consiglio

- d) il Comitato dei Garanti
- e) il Presidente / Rappresentante legale ed il vice - presidente
- f) il Tesoriere
- g) Il Collegio dei Revisori

#### Articolo 11. Assemblea Generale

11.1 L'Assemblea Generale è composta dai soci comunardi, e dai soci complici e si riunisce almeno una volta all'anno:

- a) per approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo della Fondazione;
- b) per stabilire i minimi e i massimi della quota d'ingresso e della quota sociale annuale nonché i termini di versamento delle stesse con principi di non esclusione e di equità sociale;
- c) per nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

11.2 Tutti i soci iscritti nell'apposito quaderno sociale e in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea. Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti quale che sia il loro numero rispetto alla compagine complessiva, in deroga al principio del consenso come descritto all'art 12.5. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

11.3 Il Consiglio convoca l'Assemblea presso la sede sociale o in un luogo concordato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'anno sociale.

11.4 Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque la convocazione sarà pubblicata sul sito del teatro almeno una settimana prima.

## Articolo 12. Comune

Comune, organo politico sovrano della Fondazione, è l'assemblea che riunisce tutti i comunardi; le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

12.1 Tutti i comunardi contribuiscono alla formazione del consenso nella Comune. Nessuno può essere rappresentato da altri. Tutti i comunardi hanno il dovere di partecipare alla Comune; l'assenza ingiustificata causa la perdita di tale qualifica secondo le modalità espresse nell'art. 5.

### 12.2 Attribuzioni della Comune

La Comune si auto-organizza per la cura del bene comune Teatro Valle; può dotarsi di regolamenti e di gruppi di lavoro aperti per elaborare proposte specifiche o per realizzare la propria vocazione. I comunardi devono partecipare al governo e al funzionamento pratico del Teatro Valle Bene Comune anche operando nei gruppi di lavoro.

La Comune ha il compito di:

a) delineare gli indirizzi generali delle attività della Fondazione;

- b) approvare la politica culturale del teatro, le modalità di organizzazione e di comunicazione, promuovere e ratificare la pianificazione pluriennale della Fondazione al fine di sostenere una progettualità di ampio respiro e lungo periodo;
- c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione straordinaria del Teatro Valle Bene Comune;
- d) eleggere i membri del Consiglio;
- e) rimuovere i membri del Consiglio nei casi di grave inadempienza dimostrata nello svolgimento dei compiti di competenza, o nei casi di violazione, da parte degli stessi, di norme del presente Statuto e del Codice politico;
- f) ratificare l'indicazione del Consiglio per la nomina del rappresentante legale;
- g) scegliere un componente del Comitato dei Garanti;
- h) deliberare, nel rispetto del Codice politico, sulle richieste di adesione degli aspiranti soci e tenere aggiornato il quaderno della propria composizione;
- i) nei casi controversi, su proposta del Consiglio, deliberare sulla raccolta dei fondi e sull'accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti;
- l) deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, sulle modifiche dello Statuto della Fondazione, mantenendone la natura viva e la capacità di garantire, nei contesti in trasformazione, gli obiettivi della comunità raccolta intorno al Teatro Valle secondo i principi della cura del bene comune;

- m) deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, lo scioglimento della Fondazione Teatro Valle Bene Comune;
- n) deliberare sulle modifiche del Codice politico e della Vocazione;
- o) proporre i regolamenti interni di cui all'art. 18 di concerto con il Consiglio, ed approvarli a seguito di discussione
- p) istituire, in coordinamento con il Consiglio, tavoli permanenti o gruppi di lavoro temporanei dedicati a singoli progetti per lo svolgimento delle attività statutarie e vocazionali.

### 12.3 Convocazione della Comune

La Comune si riunisce almeno due volte al mese e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

### 12.4 Modalità di convocazione della Comune

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione; la convocazione dovrà essere pubblicata sul sito del teatro almeno 72 ore prima.

La Comune, all'inizio di ogni assemblea, nomina un comunardo scelto tra i presenti con funzioni di segretario con il compito di registrare le presenze.

### 12.5 Delibere della Comune

La Comune delibera per consenso unanime.

Se per due incontri consecutivi non si riuscirà a prendere una decisione si passerà nel terzo alla votazione per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti.

(Decidere per consenso è una scelta di metodo dell'assemblea, poiché l'assemblea è prima di tutto luogo di discussione, di approfondimento, è lo spazio dove si costruisce pensiero critico e dove si prova il più possibile a condividere le scelte.

La pratica del consenso è prima di tutto una pratica inclusiva, un processo decisionale di gruppo dove le decisioni non siano solo l'espressione dell'accordo tra la maggioranza dei partecipanti, ma che integri nella decisione anche le obiezioni della minoranza.

Cercare il consenso è un metodo di cooperazione con cui si pratica il bene comune ed è alternativo al metodo della maggioranza che è evidentemente competitivo. La pratica del consenso, inoltre, responsabilizza ogni singolo partecipante all'assemblea a prendere parola e a partecipare attivamente all'assemblea stessa, principio fondamentale del governo dei beni comuni).

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata di volta in volta dai comunardi riuniti.

I verbali della Comune saranno redatti dal segretario e firmati dal segretario e da altri due comunardi scelti di volta in volta.

Le decisioni prese dalla Comune impegnano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

I verbali della Comune sono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito del Teatro Valle entro settantadue ore dalla loro approvazione.



Il Consiglio è l'organo operativo della Fondazione.

### 13.1 Nomina e Composizione

Tutti i componenti del Consiglio, così come il Presidente/Rappresentante Legale, servono su base turnaria.

I componenti del Consiglio vengono eletti dalla Comune, per autocandidatura o per candidatura della Comune stessa.

Le candidature per il Consiglio devono scegliersi tra i complici e i comunardi che all'atto della nomina contribuiscono già alle attività della Fondazione.

Il Consiglio deve essere espressione della pluralità della composizione sociale e professionale di tutti i soci, garantendo il duplice principio della partecipazione e della competenza per l'autogoverno del Teatro Valle Bene Comune.

Il Consiglio è composto da un numero di membri pari a dodici. Ogni componente del Consiglio dura in carica ventiquattro mesi; può essere rieletto come membro del Consiglio solo allo scadere dei ventiquattro mesi successivi ai ventiquattro mesi nei quali ha ricoperto il mandato. Non ci sono limiti alla rielezione, una volta trascorsi, dopo ogni mandato, i ventiquattro mesi di sospensione dalla nomina al Consiglio.

I componenti del Consiglio vengono eletti e decadono a gruppi di quattro ogni otto mesi così da garantire un graduale passaggio di incarichi e di saperi nel processo turnario.

Tra gli otto consiglieri che, all'atto della elezione del Presidente / Rappresentante Legale, hanno ancora almeno 16 mesi di

mandato viene scelto, da tutti i dodici membri del Consiglio, il consigliere che avrà funzioni di Presidente e di Rappresentante Legale della Fondazione.

Il Presidente / Legale Rappresentante resterà in carica per sedici mesi e sarà affiancato da un consigliere, tra gli otto consiglieri con almeno 16 mesi di mandato, con funzioni di Vicepresidente.

Il Consiglio provvederà prima della scadenza di ogni mandato del Presidente / Rappresentante Legale a nominare il successivo onde consentire il passaggio di ogni consegna e incarico con congruo anticipo.

La Comune provvederà, nei mesi precedenti all'avvicendamento dei quattro consiglieri uscenti con i quattro entranti, di indicare gli stessi quattro consiglieri entranti al fine di dare giusta continuità alle attività del Consiglio. I componenti scelti ma non ancora nominati e insediati possono partecipare senza diritto di voto ai lavori e alle funzioni del Consiglio.

La Comune ratificherà le nomine dei quattro consiglieri entranti alla scadenza del mandato dei quattro uscenti. Alla Comune resta la facoltà di rimuovere uno o più membri del Consiglio, il Presidente/ Rappresentante Legale e il Vicepresidente in casi di gravi inadempienze o di manifesto contrasto con i principi espressi nel Codice Politico allegato al presente Statuto.

All'atto di fondazione i comunardi nomineranno i dodici componenti del Consiglio. Con il metodo del consenso verranno definiti in quella circostanza i quattro consiglieri che avranno il mandato

per ventiquattro mesi, i quattro con il mandato a sedici mesi e i quattro con il mandato a otto mesi, onde favorire l'avviamento e il funzionamento del processo turnario.

Contestualmente alla nomina del primo Consiglio verrà eletto il Presidente / Rappresentante Legale e il Vicepresidente.

### 13.2 Modalità di convocazione

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione sarà pubblicata sul sito del teatro almeno una settimana prima.

### 13.3 Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio compete:

- a) attuare le direttive generali stabilite dalla Comune e promuovere ogni iniziativa politica, giuridica o artistica volta al conseguimento degli scopi sociali anche al fine del pieno riconoscimento della cultura come bene comune;
- b) coordinare le iniziative e le attività dei gruppi di lavoro scaturite dalle delibere della Comune, nel pieno rispetto della loro autonomia e autogoverno;
- c) verificare le condizioni d'impatto delle iniziative e attività, di cui ai punti a) e b), sulla vita della Fondazione e l'onere conseguente per i lavoratori impegnati ad ogni titolo nel suo funzionamento e per tutte le sue risorse;
- d) assumere, di concerto con la Comune, tutti i provvedimenti

necessari per l'amministrazione ordinaria del Teatro Valle Bene Comune;

e) proporre i regolamenti interni di cui all'art. 18 di concerto con la Comune;

f) predisporre di concerto con il Tesoriere il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione;

g) redigere eventuali "chiamate a proporre" per la selezione della direzione artistica secondo la vocazione del teatro e la previsione di spesa per la gestione; vagliare le proposte e motivare alla Comune la scelta del progetto di Direzione artistica selezionato che ne verifica la conformità alle indicazioni originarie;

h) favorire le relazioni e la comunicazione tra la Direzione Artistica e tutti gli Organi della Fondazione stessa;

i) riferire con breve relazione all'inizio di ogni assemblea della Comune in merito all'andamento delle attività in corso;

l) coordinare la raccolta dei fondi secondo i principi del Codice politico; deliberare sulla loro accettazione e sulla accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti; sollevare davanti alla Comune i casi controversi che emergono quando il Consiglio non raggiunge l'unanimità;

m) nominare un membro del Comitato dei Garanti;

n) nominare e/o destituire il Tesoriere;

o) varie ed eventuali come da apposito regolamento.

13.4 Il Consiglio assume le decisioni con il metodo del consenso.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alla Comune nei casi più controversi.

13.5 La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente la cui nomina avviene ai sensi dell'art. 13.1.

La carica di presidente non dà diritto ad alcun compenso.

Il Presidente esegue le delibere del Consiglio, convoca e presiede le riunioni dello stesso. Dura in carica 16 mesi.

Al presidente è attribuita la responsabilità di sottoscrivere documenti e/o compiere atti che impegnano la Fondazione nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. In caso di assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente da un consigliere che verrà designato contestualmente alla nomina del presidente (vice - presidente).

#### Articolo 14. Il Comitato dei Garanti

##### 14.1 Nomina e composizione

Il Comitato dei Garanti è l'organo di giurisdizione interna e di garanzia esterna del Teatro Valle Bene Comune. Esso è composto da tre membri scelti fra esponenti di indiscussa fama e carattere morale nella cittadinanza attiva. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Un componente del Comitato dei Garanti è scelto dalla Comune; il secondo componente è scelto dall'Assemblea; il terzo componente è scelto dal Consiglio.

##### 14.2 Attribuzioni

Il Comitato dei Garanti deve:

- a) fornire alla Comune pareri consultivi circa le proposte di eventuali modifiche del presente statuto e l'eventuale scioglimento della fondazione Teatro Valle Bene Comune;
- b) partecipare o delegare un suo componente per l'Assemblea annuale di rendicontazione della Fondazione.

14.3 I componenti del Comitato dei Garanti possono partecipare, senza contribuire a formare il consenso, ai lavori della Comune o del Consiglio. Essi possono altresì partecipare a ogni incontro di natura politica con soggetti esterni pubblici e privati volto a dare pieno sviluppo al progetto culturale del Teatro Valle Bene Comune.

#### Articolo 15. Tesoriere

Il Consiglio nomina un Tesoriere che è responsabile di mantenere in ordine i conti della Fondazione. Il Tesoriere resta in carica tre anni e può essere confermato.

Il Tesoriere predispone materialmente i bilanci preventivi e consuntivi e si occupa del rispetto di ogni scadenza ed adempimento di legge; nella sua attività è coadiuvato e vigilato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 16. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione al bilancio di esercizio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e un supplente iscritti al registro dei Revisori Contabili nominati dal Consiglio. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per una massimo di due mandati consecutivi.

Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicità trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

#### Articolo 17. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Fondazione.

#### Articolo 18. Regolamenti interni

Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del

presente statuto, la Fondazione si doterà di uno o più regolamenti interni.

I regolamenti sono proposti di concerto dal Consiglio e dalla Comune ed approvati da quest'ultima.

#### Articolo 19. Denominazione

La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome e del nome "Teatro Valle Occupato" nonché dei simboli e/o loghi utilizzati per la comunicazione e diffusione della propria attività.

#### Articolo 20. Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta e delibera della Comune, sentito il Comitato dei Garanti, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore o comunque a fini di pubblica utilità.

#### Articolo 21. Norme finali

In nessun caso, neppure nel caso di scioglimento della Fondazione, il Teatro Valle potrà essere governato in modo dissonante rispetto alla sua natura di bene comune. In particolare in nessun caso esso potrà essere collocato in commercio o in altro modo mercificato e sempre che ciò rientri legittimamente nei poteri della Fondazione. Nessun rapporto fra i componenti e le istituzioni della presente



Fondazione potrà dar luogo a pratiche di sfruttamento e ad irragionevoli dinamiche di diseguaglianza anche economica.

Il presente articolo non può essere oggetto di modifiche statutarie.